

## **Allegato E.**

### **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'esecuzione del Servizio di sondaggio riguardante la rilevazione 2023 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea**

#### **Sommario**

Articolo 1. Definizioni .....	2
Articolo 2. Norme regolatrici e disciplina applicabile.....	3
Articolo 3. Oggetto del servizio - Durata del contratto di appalto .....	3
Articolo 4. Condizioni del servizio.....	5
Articolo 5. Questionari d'indagine .....	9
Articolo 6. Modalità di esecuzione delle interviste .....	11
Articolo 7. Modalità e tempi del briefing .....	15
Articolo 8. Tempi e risultati dell'indagine.....	16
Articolo 9. Obbligazioni specifiche della Società di servizi.....	18
Articolo 10. Controlli dell'indagine.....	20
Articolo 11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	21
Articolo 12. Oneri per la sicurezza .....	22
Articolo 13. Obbligazioni del Committente. Corrispettivo .....	22
Articolo 14. Fatturazioni, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Articolo 15. Penali .....	24
Articolo 16. Garanzia definitiva e capitale sociale .....	28
Articolo 17. Protezione del know-how e delle informazioni sul progetto.....	29
Articolo 18. Risoluzione .....	29
Articolo 19. Recesso .....	31
Articolo 20. Modifica del contratto. Cessione di credito.....	31
Articolo 21. Trattamento dei dati personali degli intervistati .....	31
Articolo 22. Oneri e spese contrattuali .....	32
Articolo 23. Insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia	32
Articolo 24. Foro Competente .....	32
Articolo 25. Clausola finale .....	32
Sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. ....	33

Il **Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, C.F. 02120391202**, sede in Bologna, viale Masini, 36, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio (nel seguito per brevità il **Consorzio**), intende affidare un appalto relativo al servizio di sondaggio riguardante la rilevazione telefonica CATI 2023 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

Il Consorzio ha ravvisato l'opportunità di procedere all'individuazione del prestatore del servizio descritto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso una procedura aperta indetta con bando inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 28 novembre 2022.

## **CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Definizioni**

1. Nell'ambito del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intende per:

- a) **Committente**: il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.
- b) **Documentazione**: i documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa".
- c) **Offerta tecnica**: il documento contenuto nella busta "Offerta tecnica".
- d) **Offerta economica**: il documento contenuto nella busta "Offerta economica".
- e) **Società di servizi**: l'Operatore Economico che ha preso parte alla procedura di affidamento ed è risultato affidatario del servizio di rilevazione statistica e che a tal fine sottoscrive il contratto di appalto e il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, obbligandosi a quanto negli stessi previsto.

f) **Servizio di rilevazione statistica:** la rilevazione telefonica CATI 2023 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

## **Articolo 2**

### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata:
  - a) dalle clausole e dagli articoli del contratto di appalto e del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché dagli altri atti indicati che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Committente e la Società di servizi;
  - b) dalle norme espressamente richiamate in materia di contratti pubblici, ivi incluse, ove applicabili, quelle del Codice dell'amministrazione digitale;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Tutte le comunicazioni tra il Committente e la Società di servizi, relative all'esecuzione del presente servizio di rilevazione statistica, verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi che saranno indicati nel contratto che verrà stipulato tra le parti.
3. Le clausole di cui sopra sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che entreranno in vigore successivamente all'aggiudicazione del servizio, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Società di servizi, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **Articolo 3**

### **Oggetto del servizio - Durata del contratto di appalto**

1. Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione della rilevazione 2023

sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

2. Con il presente atto la Società di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a realizzare la rilevazione statistica attraverso un questionario, da sottoporre ai laureati, ai dottori di ricerca ed ai diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea mediante intervista telefonica con metodologia CATI.

3. L'universo d'indagine per l'anno 2023 si prevede sia costituito da:

- a) circa 85.000 laureati di secondo livello del 2018 (LM5) provenienti da circa 80 (ottanta) Atenei italiani;
- b) circa 95.000 laureati di secondo livello del 2020 (LM3) provenienti da circa 80 (ottanta) Atenei italiani;
- c) circa 127.500 laureati di primo livello del 2022 (L1) provenienti da circa 80 (ottanta) Atenei italiani;
- d) circa 100.500 laureati di secondo livello del 2022 (LM1) provenienti da circa 80 (ottanta) Atenei italiani;
- e) circa 17.500 dottori di ricerca e diplomati di master del 2022 (DM) provenienti da circa 50 (cinquanta) Atenei italiani; nella maggior parte di questi Atenei sarà avviata sia la rilevazione sui dottori di ricerca che quella sui diplomati di master, tranne per circa 20 (venti) Atenei nei quali sarà realizzata la sola rilevazione sui dottori di ricerca e circa 5 (cinque) Atenei nei quali verrà svolta la sola rilevazione sui diplomati di master.

La consistenza dei collettivi a), b), c), d) ed e) potrà modificarsi (in più o in meno) conseguentemente ai risultati ottenuti dall'indagine via web, realizzata direttamente dal Committente, che anticiperà la rilevazione telefonica condotta dalla Società di servizi e che si affiancherà ad essa. La consistenza dei collettivi potrà comunque modificarsi entro i limiti di legge.

4. La Società di servizi per l'indagine 2023 avrà, pertanto, l'incarico di contattare, allo scopo di intervistarli, i circa 425.500 (quattrocentoventicinquemila-cinquecento) laureati, dottori di ricerca e diplomati di master appartenenti ai cinque collettivi di cui alle lett. a-e) del precedente co. 3.

5. La rilevazione verrà effettuata in tre distinte fasi. La prima, riguardante i laureati di primo livello, di secondo livello, dottori di ricerca e diplomati di master che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno 2022 e i laureati di secondo livello che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno 2020 e fra gennaio e giugno 2018, verrà realizzata fra marzo e luglio 2023. La seconda, rivolta ai laureati di secondo livello che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre 2018, verrà

portata a compimento fra agosto 2023 e gennaio 2024. La terza, indirizzata ai laureati di primo livello, di secondo livello, dottori di ricerca e diplomati di master che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre 2022 e ai laureati di secondo livello che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre 2020 dovrà realizzarsi fra settembre 2023 e febbraio 2024. Il calendario della rilevazione è definito più in dettaglio nel successivo art. 8.

6. Ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, alla Società di servizi, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata efficacia del contratto la Società di servizi avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già eseguito.

La scadenza del contratto di appalto coincide con l'espletamento di tutte le attività di verifica conseguenti alla consegna dei risultati di indagine che dovrà comunque concludersi non oltre il 31 maggio 2024.

7. Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 15 (quindici) mesi. Il Committente esercita tale facoltà comunicandola alla Società di servizi mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

8. Sono a carico della Società di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

## **Articolo 4**

### **Condizioni del servizio**

1. La prestazione contrattuale dovrà necessariamente essere conforme, salvo eventuali espresse integrazioni redatte in forma scritta, alle caratteristiche tecniche

ed alle specifiche indicate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica.

2. La Società di servizi riconosce al Committente il potere di sopralluoghi e accertamenti garantendo la opportuna assistenza e senza alcun potere da parte del Committente di dare ordini al personale della Società di servizi. La Società di servizi si impegna ad indicare le generalità del dipendente individuato come referente, al quale soltanto farà riferimento il Committente per eventuali disservizi. I referenti individuati dal Committente e dalla Società di servizi saranno indicati nel contratto che verrà stipulato tra le parti.

3. Al personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta in modo prevalente. La Società di servizi si impegna al completo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi e si assume per intero ogni responsabilità al riguardo, anche di contenuto patrimoniale.

4. Al fine di offrire agli intervistatori condizioni di lavoro ottimali per garantire un elevato livello qualitativo delle interviste, la Società di servizi dovrà individuare forme di rapporto di lavoro che garantiscano l'impegno e la motivazione degli stessi a un lavoro orientato alla qualità delle interviste.

5. Ferma restando l'armonizzazione con l'organizzazione della Società di servizi e con le esigenze tecnico-organizzative e di lavoro previste dal contratto di appalto, la Società di servizi è tenuta prioritariamente a riassorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze della Società di servizi che ha realizzato la rilevazione 2022 sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, garantendo l'applicazione del CCNL di settore ai sensi dell'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015. L'elenco del personale, impiegato dall'impresa uscente per l'esecuzione del contratto di appalto per il 2022, è riportato nell'Allegato I della documentazione di gara.

6. In ogni caso la Società di servizi:

- a) si atterrà a tutte le norme di legge in tema di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, attuando le misure di sicurezza previste e fornendo ai lavoratori tutti i mezzi di prevenzione previsti, e istruendoli sui rischi dei lavori dando atto di aver ricevuto analoghe informazioni e formazione dal Committente;
- b) obbligherà i lavoratori da essa utilizzati, ai sensi della successiva lett. f), ad osservare le norme di cui sopra;
- c) userà e manterrà le proprie attrezzature conformi alle norme suddette;
- d) garantirà il rispetto delle norme d'igiene;
- e) dovrà fornire al Committente i nomi dei suoi dipendenti e di chiunque presti attività nell'ambito del presente appalto, osservando tutti gli obblighi per retribuzione e contributi risultanti dalle norme contrattuali e di legge;
- f) si impegnerà a stipulare regolari contratti di lavoro con il personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, nel rispetto della normativa in materia e della contrattazione collettiva;
- g) attuerà sotto la propria esclusiva responsabilità tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie al rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale.

7. In ogni caso la Società di servizi si obbliga ad osservare tutte le eventuali norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla aggiudicazione del servizio, resteranno ad esclusivo carico della Società di servizi (intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 13), che non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di maggiorazione di compensi a tale titolo nei confronti del Committente.

8. Nell'ipotesi di rinnovo contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base della differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo, e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni

accertate risultano superiori al 10,00% (dieci/00 percento) rispetto al prezzo originario.

9. La Società di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme del contratto collettivo e delle prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene, sanitarie e previdenziali vigenti.

10. La Società di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente o da terzi autorizzati.

11. La Società di servizi risponderà per intero di tutti gli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori utilizzati con qualsiasi tipologia contrattuale. Il Committente si avvale dell'art. 9, co. 1, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, secondo periodo, conv. in Legge n. 99/2013. In ogni caso, la Società di servizi sarà tenuta a rifondere al Committente eventuali oneri di qualsiasi natura che dovessero esserle addebitati in conseguenza della mancata corresponsione dei trattamenti retributivi e delle contribuzioni dovute in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

12. In merito alla sicurezza dei dati, la Società di servizi si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e, in particolare, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tali misure comprendono, tra le altre:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente tecnico occorso sui sistemi del Responsabile;
- d. una procedura organizzativa adeguata per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.



La Società di servizi s’impegna fin da ora a fornire al Committente ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.

La Società di servizi si impegna a prevedere una procedura di riesame periodico delle misure di sicurezza adottate, con cadenza almeno annuale, al fine di procedere ad una loro rivalutazione e, se del caso, aggiornamento.

13. La Società di servizi osserva le eventuali indicazioni impartite dal Committente relative ai risultati e agli esiti attesi dall’esecuzione del presente contratto.

14. La Società di servizi si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al Committente di ogni circostanza che possa influire sull’esecuzione dell’attività oggetto del servizio.

15. Il Committente si riserva la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, senza che da parte della Società di servizi possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

La Società di servizi è, pertanto, impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Società di servizi, entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, onde consentire l’eventuale diversa organizzazione del servizio.

## **Articolo 5**

### **Questionari d’indagine**

1. La Società di servizi sarà incaricata di realizzare la rilevazione, in lingua italiana e inglese, sulla base di questionari predisposti dal Committente.

2. Il Committente provvederà a trasmettere alla Società di servizi i diversi collettivi di laureati, dottori di ricerca e diplomati di master selezionati di cui al precedente art. 3, co. 3 sotto forma di database SPSS, Access o Excel.

I database, distinti per tipo ed anno di conseguimento del titolo, conterranno per ciascun soggetto:

- codice identificativo assegnato dal Committente;
- ateneo di appartenenza;
- cognome e nome;
- indirizzo di residenza e/o domicilio;
- recapiti telefonici;
- indirizzo e-mail (ove disponibile);
- tipo di titolo;
- inserimento o meno nella banca dati AlmaLaurea;
- ogni altra eventuale informazione che il Committente ritenesse necessaria per lo svolgimento della rilevazione.

La trasmissione dei database avverrà entro il giorno di avvio di ciascuna fase di rilevazione, il cui calendario è dettagliato all'art. 8.

3. Al presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale si allega (allegato G) copia dei questionari (in italiano). Le domande evidenziate in grigio andranno sottoposte esclusivamente agli allievi delle Scuole Superiori Normale di Pisa, Sant'Anna di Pisa e IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia; si tratta, complessivamente, di circa 350 (trecentocinquanta) laureati tra quelli richiamati al precedente art. 3, co. 3, lett. a-d). Tali questionari devono essere considerati provvisori; le versioni definitive (in lingua italiana e inglese), che rimarranno comunque analoghe nella struttura fondamentale a quella dei modelli riportati in allegato o quanto meno tale da non essere motivo di ulteriori aggravii, verranno consegnate alla Società di servizi in seguito all'aggiudicazione del servizio.

4. I questionari utilizzati sono costituiti, nella quasi totalità delle ipotesi, da quesiti a risposte chiuse precodificate. In taluni casi è tuttavia prevista la modalità "altro" che il soggetto intervistato potrà specificare, fornendo una risposta non compresa nelle alternative indicate. In tali casi sarà dunque cura della Società di servizi registrare tali risposte, rendendole disponibili al Committente, e procedere, con la supervisione di personale incaricato dal Committente stesso, ad una loro codifica a posteriori, riconducendo, ove possibile, le risposte ottenute alle modalità già

previste. A tale scopo, il Committente fornirà alla Società di servizi uno schema di codifica individuato sulla base delle precedenti esperienze. Resta tuttavia inteso che la Società di servizi potrà procedere alla creazione di una nuova modalità di risposta soltanto in accordo con il Committente ed esclusivamente nel caso tale modalità sia stata indicata da più dell'1% (uno per cento) dei rispondenti al quesito specifico.

5. La Società di servizi, con la supervisione di personale incaricato dal Committente, dovrà curare l'adattamento dei questionari alla metodologia CATI. La Società di servizi dovrà inoltre consegnare al Committente almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'avvio di ciascuna fase di rilevazione, stampa dei questionari CATI programmati per la rilevazione, al fine di valutarne il corretto adattamento. Il giorno successivo alla consegna della stampa dei questionari (e comunque almeno 4 - quattro - giorni lavorativi prima dell'avvio della rilevazione), la Società di servizi dovrà consentire al Committente un accesso da remoto al proprio sistema CATI, al fine di testare tutti i percorsi previsti dai questionari. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora la Società di servizi non ottemperi a tale prescrizione e la programmazione CATI non risulti perfettamente rispondente a quanto previsto dalla versione definitiva dei questionari di indagine.

## **Articolo 6**

### **Modalità di esecuzione delle interviste**

1. Le interviste dovranno essere svolte nelle postazioni CATI aventi tutte le caratteristiche dettagliate nel Disciplinare di gara al punto 6.3, lettera f.2). Data la complessità della rilevazione e la necessità di disporre di una conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro italiano, la Società di servizi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto si impegna ad utilizzare esclusivamente postazioni CATI allestite all'interno di locali ubicati in una medesima sede nel territorio dello Stato italiano, disponibili ed operative al momento dell'avvio della rilevazione. In relazione all'eventuale sopravvenienza dell'emergenza da Covid-19, e sino a quando la stessa non sarà dichiarata conclusa, la Società di servizi può realizzare le interviste adottando postazioni da remoto.

2. Le interviste dovranno seguire l'ordine comunicato alla Società di servizi dal Committente; in particolare le interviste rivolte ai diversi collettivi dovranno essere

iniziate e portate avanti contemporaneamente, dedicando un adeguato numero di postazioni (e di intervistatori) a ciascuna delle indagini.

3. Il primo contatto con ciascun laureato, dottore di ricerca e diplomato di master (inteso come prima volta in cui si riesce a entrare in contatto con il nominativo) potrà avvenire nei giorni della settimana compresi tra il lunedì ed il venerdì, esclusi i giorni festivi, in orari compresi tra le ore 11.30 e le ore 20.30, salvo diversi accordi tra la Società di servizi ed il Committente. Nel caso di chiamate effettuate verso l'estero, la fascia oraria nella quale realizzare il contatto dovrà tenere conto del fuso orario differente rispetto a quello italiano. Il sistema di gestione delle interviste deve essere impostato in modo tale da effettuare, verso ciascun nominativo, una sola chiamata al giorno, salvo diversi accordi tra la Società di servizi ed il Committente. Una volta fissato un appuntamento, sarà possibile effettuare, esclusivamente nel giorno in cui esso è da espletare, al massimo 4 (quattro) chiamate.

Nel caso in cui l'intervista venga realizzata in seguito ad un appuntamento fissato in un precedente contatto con il laureato, dottore di ricerca, diplomato di master o con i suoi familiari o conoscenti, questa potrà svolgersi anche in giorni ed orari non compresi tra quelli sopra indicati.

4. La Società di servizi si impegna affinché avvenga il contatto con ciascuno dei soggetti selezionati anche nei casi in cui questo risulti momentaneamente non disponibile:

- a) chiedendo al laureato, dottore di ricerca o diplomato di master da intervistare, o a familiari o conoscenti dello stesso, di indicare il momento più opportuno o un eventuale recapito (da registrarsi e consegnarsi poi con i database finali) diverso da quello in possesso del Committente, per poter procedere allo svolgimento dell'intervista con il soggetto selezionato;
- b) effettuando ogni tentativo necessario al buon esito dell'intervista, compresi quelli verso recapiti esteri e/o telefoni cellulari.

5. L'ordine nella realizzazione delle telefonate deve tener conto degli appuntamenti fissati e del loro esaurimento secondo il calendario stabilito.

6. Al fine di consentire al Committente la realizzazione di azioni di sollecito via e-mail ai laureati non ancora intervistati, per permettere loro di compilare il questionario via CAWI, in accordo con la Società di servizi la rilevazione potrà

essere sospesa, alternativamente sui collettivi di cui all'art. 3 co. 3, per un periodo massimo pari a 10 (dieci) giorni. Resta inteso che tali azioni saranno realizzate in modo da non compromettere in alcun modo l'attività di rilevazione programmata dalla Società di servizi.

7. Un soggetto verrà considerato “caduto”, e la Società di servizi sarà esonerata dal procedere ulteriormente all'intervista, solo se si verifica una delle seguenti ipotesi:

- a) tutti i recapiti telefonici risultano errati o modificati nel tempo, senza possibilità di risalire al nuovo recapito con adeguate ricerche;
- b) irreperibilità, per ragioni di studio o di lavoro, per tutta la durata della rilevazione;
- c) blocco definitivo del nominativo in seguito a segnalazione del Committente o della Società di servizi;
- d) decesso o altre cause che rendano impossibile lo svolgimento dell'intervista telefonica (disabilità, mancata comprensione della lingua italiana e inglese).

Infine, un soggetto verrà considerato “caduto” solo in caso di irreperibilità dopo almeno 8 (otto) tentativi in giorni della settimana e fasce orarie diverse. Si precisa che i tentativi di contatto verso il medesimo laureato, dottore di ricerca o diplomato di master devono essere opportunamente diluiti nel corso della rilevazione, onde evitare concentrazioni in un periodo di tempo circoscritto. Inoltre, i tentativi di contatto devono avvenire in orari programmati in modo tale da coprire, via via, l'intera giornata di rilevazione. Si precisa altresì che il numero massimo di tentativi di contatto deve essere preliminarmente concordato con il Committente.

8. La Società di servizi dovrà fornire ogni 10 (dieci) giorni, tassativamente, l'elenco dei nominativi che non sono stati raggiunti a causa di forza maggiore con evidenziati data e ora dei tentativi di contatto effettuati e motivo del mancato contatto.

9. I contenuti dell'intervista hanno carattere strettamente personale; la Società di servizi si impegna pertanto a non ottenere, salvo specifici accordi con il Committente, le informazioni cercate chiedendole a parenti o conoscenti del laureato (dottore di ricerca o diplomato di master) nei casi in cui questo risulti non reperibile.

10. Nella somministrazione delle interviste, gli intervistatori dovranno fare esclusivo riferimento al testo del questionario: la formulazione delle domande e, dove previsto, delle modalità di risposta, dovrà essere esattamente quella riportata sul questionario. Eventuali spiegazioni o chiarimenti potranno essere forniti agli intervistati solo su loro richiesta diretta; tali spiegazioni e chiarimenti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel manuale d'indagine ed a quelle impartite nel corso del *briefing* di cui al successivo art. 7.

11. La Società di servizi dovrà comunicare immediatamente al Committente gli eventuali problemi che dovessero emergere nel corso della rilevazione, così da poter apportare tempestivamente i correttivi necessari.

12. In ogni caso, proprio al fine di chiarire gli eventuali dubbi e quesiti emersi durante le interviste, la Società di servizi si impegna, qualora il Committente motivatamente lo ritenesse necessario, ad organizzare con la presenza del Committente, che potrà partecipare con suoi incaricati fino al numero di 5 (cinque), una serie di incontri con tutti i rilevatori impegnati nell'indagine.

Per la Società di servizi parteciperà anche il suo referente, rimanendo il Committente disponibile ad ogni chiarimento che gli venga rivolto dal referente stesso o, a seguito di sua autorizzazione, direttamente dagli intervistatori.

13. Nel corso della rilevazione la Società di servizi si impegnerà a trasmettere quotidianamente al Committente, salvo diversa indicazione di quest'ultimo, il prospetto relativo al numero di rilevatori presenti il giorno precedente in ciascun turno di rilevazione e il prospetto sullo stato di avanzamento dell'indagine, le cui strutture devono essere precedentemente concordate, e i database (in SPSS o in Access), uno per ciascuno dei collettivi interessati dalle diverse fasi della rilevazione, contenenti i risultati (incluse le risposte aperte) del giorno precedente. La Società di servizi dovrà disporre di un sistema informatico che permetta la gestione della documentazione da trasmettere al Committente.

14. Per la stessa finalità, la Società di servizi si impegna a trasmettere, ogni 2 (due) giorni lavorativi, un prospetto contenente la lista dei nominativi contattati fino a quel momento e con indicazione dell'esito dell'ultimo contatto avvenuto (es. intervistato, non interessato all'intervista, segreteria telefonica, suona sempre

libero, deceduto). La trasmissione di tale lista avverrà attraverso il sistema informatico di cui al comma precedente.

15. La Società di servizi si impegna inoltre a trasmettere entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, i database contenenti i risultati (incluse le risposte aperte) ottenuti fino a quel momento.

16. Quotidianamente il Committente invierà alla Società di servizi la lista dei nominativi dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master che avranno manifestato, nel giorno precedente, la volontà di non essere più contattati per la rilevazione in oggetto. La Società di servizi si impegna a bloccare definitivamente, contestualmente alla comunicazione del Committente o comunque entro 4 (quattro) ore, tali nominativi.

## **Articolo 7**

### **Modalità e tempi del *briefing***

1. In concomitanza con l'avvio delle varie fasi di rilevazione, il cui calendario è dettagliato all'art. 8, in un locale adeguatamente attrezzato (munito di impianto voce, computer e videoproiettore) ed idoneo a contenere almeno 50 (cinquanta) persone, si svolgeranno, per i rilevatori che prenderanno parte all'indagine (suddivisi in diversi gruppi), i *briefing* di informazione e chiarimenti forniti da incaricati del Committente. Il Committente si riserva di prevedere sessioni di formazione on line e/o in videoconferenza. La Società di servizi dovrà pertanto dotarsi di strumentazione hardware e software tale da permettere questa modalità didattica.

2. Alla Società di servizi sarà consegnata copia dei questionari ed un manuale d'indagine, contenente alcune note indispensabili alla realizzazione delle interviste; sarà cura della Società di servizi metterlo a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori ed assicurarne il rispetto.

3. I locali messi a disposizione per l'attività formativa devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; le attrezzature eventualmente fornite devono rispettare il dettato normativo del titolo III del medesimo decreto legislativo.

## Articolo 8

### Tempi e risultati dell'indagine

1. Le tre fasi della rilevazione dovranno essere realizzate come segue:

**a) prima fase:**

- laureati appartenenti ai quattro collettivi di cui alle lett. a-d) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno: inizio il giorno 16 marzo 2023 e conclusione entro e non oltre il giorno 24 luglio 2023;
- tutti i dottori di ricerca e diplomati di master di cui alla lett. e) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno: inizio il giorno 3 maggio 2023 e conclusione entro e non oltre il giorno 28 luglio 2023;

**b) seconda fase:**

- laureati appartenenti al collettivo di cui alla lett. a) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre: inizio il giorno 28 agosto 2023 e conclusione entro e non oltre il giorno 5 gennaio 2024, con sospensione della rilevazione durante il periodo natalizio, le cui date saranno comunicate alla Società di servizi;

**c) terza fase:**

- laureati appartenenti ai tre collettivi di cui alle lett. b-d) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre: inizio il giorno 7 settembre 2023 e conclusione entro e non oltre il giorno 5 febbraio 2024, con sospensione della rilevazione durante il periodo natalizio, le cui date saranno comunicate alla Società di servizi;
- tutti i dottori di ricerca e diplomati di master appartenenti al collettivo di cui alla lett. e) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre: inizio il giorno 9 ottobre 2023 e conclusione entro e non oltre il giorno



12 gennaio 2024, con sospensione della rilevazione durante il periodo natalizio, le cui date saranno comunicate alla Società di servizi.

2. Il Committente si riserva la facoltà di non trasferire, all'avvio di ciascuna delle tre fasi di cui al precedente co. 1, l'intero database dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente, ma di suddividere la consegna in più *tranche*, garantendo comunque il trasferimento, all'avvio di ciascuna fase, di almeno la metà dei nominativi presenti in ciascun database e concordando con la Società di rilevazione le tempistiche funzionali all'organizzazione della rilevazione.

3. Per comprovate e motivate esigenze del Committente e in accordo con la Società di servizi, il Committente si riserva la facoltà di modificare, con una tolleranza massima di 10 (dieci) giorni (in anticipo o in posticipo), le date, definite al precedente co. 1, di inizio e di conclusione di ciascuna fase di rilevazione.

4. Qualora, al termine di ciascuna fase di rilevazione, in almeno 15 (quindici) Atenei il tasso di risposta (ottenuto come rapporto tra le interviste realizzate e i nominativi trasmessi dal Committente) non abbia raggiunto, per ciascun collettivo indagato, i livelli minimi di Ateneo previsti al successivo art. 9, il Committente si riserva la facoltà di estendere i tempi di rilevazione.

5. Al termine di ciascuna fase di rilevazione la Società di servizi consegnerà al Committente:

a) un database per ciascuno dei collettivi indagati che, distintamente, conterrà la registrazione di tutti i dati rilevati, secondo tracciati specificati, su supporto informatico in formato SPSS o in Access; in tale database dovranno comparire anche:

- il codice identificativo assegnato dal Committente all'intervistato;
- l'indirizzo e-mail o i recapiti telefonici dell'intervistato eventualmente variati;
- il recapito telefonico presso il quale è stata svolta l'intervista;
- la data, l'ora e la durata in minuti dell'intervista, nonché la lingua con cui è stata realizzata l'intervista.

Il Committente, esaminati e valutati i risultati delle interviste, segnalerà al referente della Società di servizi e alla Società di servizi stessa eventuali

difetti nei risultati ottenuti, al fine di possibili correzioni o segnalazioni di inadempienze nel servizio reso.

b) un rapporto di sintesi con la descrizione di tutte le fasi delle attività svolte, tra cui in particolare:

- indicazione delle possibili fonti di distorsione;
- indicazione degli eventuali interventi su questionari incompleti o incoerenti;
- tasso di caduta;
- tasso di conversione degli appuntamenti precedentemente fissati in interviste portate a termine;
- motivi dei rifiuti;
- difficoltà di vario genere incontrate nel corso della rilevazione;
- riepilogo giornaliero del numero di postazioni utilizzate e di interviste realizzate in ciascun turno.

c) un database per ciascuno dei collettivi indagati che, distintamente, conterrà i nominativi dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master non intervistati completi dei motivi della mancata intervista (classificati secondo le codifiche che verranno predisposte dal Committente) e di data e orario dei tentativi di contatto effettuati. I suddetti nominativi dovranno essere distinti fra:

- le persone non rintracciate;
- coloro che hanno rifiutato di farsi intervistare;
- coloro per cui l'intervista si è interrotta;
- tutti coloro che per qualsiasi altro motivo non sono stati intervistati.

La consegna della documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovrà avvenire perentoriamente entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla chiusura di ciascuna fase di rilevazione, il cui calendario è dettagliato al precedente co. 1.

## **Articolo 9**

### **Obbligazioni specifiche della Società di servizi**

1. La Società di servizi si impegna a portare “a buon fine”, salvo comprovati e documentati motivi di forza maggiore, un numero di interviste tali da raggiungere tassi di risposta (ottenuti come rapporto tra le interviste realizzate e i nominativi

trasmessi dal Committente, distintamente per ciascun collettivo di riferimento) pari ad almeno:

- il 65% (sessantacinque per cento) per i laureati di secondo livello del 2018 a 5 (cinque) anni dalla laurea, con un minimo del 62% (sessantadue per cento) per ciascuno degli Atenei coinvolti;
- il 69% (sessantanove per cento) per i laureati di secondo livello del 2020 a 3 (tre) anni dalla laurea, con un minimo del 67% (sessantasette per cento) per ciascuno degli Atenei coinvolti;
- il 75% (settantacinque per cento) per i laureati di primo livello del 2022 a 1 (un) anno dalla laurea, con un minimo del 73% (settantatré per cento) per ciascuno degli Atenei coinvolti;
- il 75% (settantacinque per cento) per i laureati di secondo livello del 2022 a 1 (un) anno dalla laurea, con un minimo del 73% (settantatré per cento) per ciascuno degli Atenei coinvolti;
- il 62% (sessantadue per cento) per i dottori di ricerca e i diplomati di master del 2022 a 1 (un) anno dal titolo.

2. A tal fine, la Società di servizi deve indicare attraverso quali modalità intenda limitare il numero di cadute nelle interviste ed inoltre fornire una previsione del tasso di risposta (distintamente per ciascuno dei collettivi da intervistare), stimandolo sulla base di precedenti esperienze analoghe.

Non verranno comunque considerati “portati a buon fine” i questionari che non contengano risposte valide ai quesiti u1 (con esclusivo riferimento al questionario sottoposto ai laureati), u7 (con esclusivo riferimento al questionario sottoposto ai laureati), q1ha, q1hb, q2, q4.

3. La Società di servizi si impegna a ricercare i recapiti telefonici che risultassero errati nelle forme e secondo i modi che riterrà più appropriati dimostrando l'efficacia dei medesimi in rapporto ai risultati raggiunti.

## **Articolo 10**

### **Controlli dell'indagine**

1. La Società di servizi indicherà nell'offerta tecnica quali controlli verranno compiuti per assicurare i migliori risultati e la qualità del lavoro obbligandosi alla loro esecuzione e rispetto.
2. La Società di servizi si impegna a predisporre il programma CATI utilizzato, affinché sia in grado di segnalare immediatamente all'intervistatore durante le interviste l'eventuale verificarsi di una contraddizione tra ogni risposta data dall'intervistato e le sue precedenti risposte (tali contraddizioni andranno poi debitamente segnalate al Committente): una volta verificata l'incongruenza, l'intervistatore dovrà segnalarla all'intervistato ed il programma CATI dovrà poi permettere la rettifica della risposta errata. Il programma utilizzato dovrà inoltre effettuare automaticamente la cancellazione di eventuali risposte a domande alle quali l'intervistato non dovesse più essere tenuto a rispondere, a causa del nuovo percorso seguito.
3. Il Committente si riserva ogni più ampia facoltà di controllo sull'ottenimento del miglior risultato del servizio affidato alla Società di servizi, anche nel corso della rilevazione.
4. Il Committente è autorizzato ad accedere con suoi incaricati, fino ad un numero di 3 (tre) contemporaneamente, negli uffici operativi della Società di servizi per controllare i risultati delle interviste. Resta inteso che la Società di servizi si farà carico delle spese di trasferta e di ospitalità del personale del Committente nel numero precedentemente previsto.
5. Nel caso in cui, anche in conseguenza dei controlli effettuati dal Committente, dovessero verificarsi difficoltà tali da inficiare la validità dei dati raccolti (questionari somministrati in modo frettoloso e incompleto, formulazione dei quesiti da parte dei rilevatori non rispondente a quella prevista dal questionario di indagine, ecc.), il Committente potrà decidere di sospendere la rilevazione fino a che tali difficoltà non siano state superate.
6. La Società di servizi, nel caso in cui il Committente ne faccia espressa richiesta, si impegna a consegnare entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, un Report dettagliato, la cui struttura sarà concordata con il Committente, contenente lo stato

di avanzamento della rilevazione, con particolare riferimento a numero di interviste complessive realizzate, numero di nominativi contattati per esito del contatto, numero di rilevatori impiegati e proiezione degli stessi indicatori fino alla fine della fase di rilevazione, tale da consentire al Committente la valutazione del mantenimento degli impegni assunti nell'offerta tecnica relativamente al raggiungimento dei tassi di risposta.

7. Qualora a partire dal 10° (decimo) giorno della rilevazione il Committente accertasse che le interviste non sono conformi per qualità e quantità alle prescrizioni del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il contratto sarà risolto ai sensi di quanto prescritto all'art. 18, co. 2, lett. h) del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Resta ferma la facoltà del Committente di proporre ogni altra azione a propria tutela ed a titolo risarcitorio per i danni subiti.

## **Articolo 11**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. La Società di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni del contratto collettivo, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di retribuzioni, trattamento economico, igiene e sicurezza, disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Inoltre, la Società di servizi si impegna a rispettare, nell'esecuzione del servizio di rilevazione statistica, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, fermo restando che le attività di rilevazione statistica si svolgono senza interferenza con le attività del Committente.

2. La Società di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. La Società di servizi si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Con riferimento ai dipendenti, gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società di servizi anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. La Società di servizi è obbligata a qualificare legittimamente il suo rapporto con gli operatori o intervistatori, applicando ad ognuno di essi il relativo trattamento normativo, retributivo e previdenziale, sollevando il Committente da ogni eventuale obbligo relativo e solidale.

6. Qualsiasi inadempimento, disapplicazione o violazione alle norme del presente articolo legittima la risoluzione unilaterale del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

## **Articolo 12**

### **Oneri per la sicurezza**

1. In considerazione della tipologia di appalto e a seguito di specifica valutazione si segnala che non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nei documenti di gara e contrattuali, né si ravvisano oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze (che sono quindi pari a zero).

2. La Società di servizi si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri aziendali richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

## **Articolo 13**

### **Obbligazioni del Committente. Corrispettivo**

1. I corrispettivi contrattuali in ragione dell'offerta formulata in sede di gara saranno determinati dalla Società di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie stime e alle proprie indagini; sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di servizi di ogni rischio e/o alea.

2. La Società di servizi potrà fatturare l'equivalente di un quinto del costo delle interviste previste all'avvio di ciascuna fase dell'indagine; un ulteriore quinto del costo delle interviste previste alla conclusione di ciascuna fase dell'indagine e la

somma rimanente, quale saldo delle interviste effettivamente realizzate, 60 (sessanta) giorni dopo la conclusione di ciascuna fase dell'indagine e comunque a seguito del compimento da parte del Committente di ogni attività di controllo, utile a verificare la conformità dei risultati raggiunti dalla Società di servizi alle condizioni contrattuali come precedentemente indicate.

3. L'inadempimento da parte della Società di servizi delle obbligazioni contrattualmente assunte autorizza il Committente a trattenere i compensi non ancora corrisposti. Rimangono, comunque, salvi il risarcimento dei danni patiti dal Committente e la risoluzione del contratto.

## **Articolo 14**

### **Fatturazioni, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 13 sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dalla Società di servizi in via posticipata, ovvero al termine del relativo periodo di competenza, conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Il Committente provvederà alla liquidazione delle fatture emesse ai sensi del co. 1 del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Onde poter provvedere al pagamento, il Committente accerterà dal Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) il versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società di servizi deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, a commesse quali il presente appalto. Tutte le transazioni relative all'oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG 95097806B6. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere

comunicati al Committente entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine, dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce di diritto causa di risoluzione del contratto.

5. Sono a carico della Società di servizi le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

## **Articolo 15**

### **Penali**

1. In caso di ritardo su ciascuna delle scadenze previste nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ovvero di quelle migliorative proposte in sede di offerta tecnica, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 1.300 (milletrecento) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, come previsto dall'art. 113-bis del Codice.

2. Per l'utilizzo di personale che non abbia ricevuto l'addestramento previsto in sede di *briefing*, la Società di servizi si impegna a versare una penale nella misura fissa di Euro 2.000 (duemila).

3. Per l'utilizzo di un numero di rilevatori giornaliero, nelle fasi "centrali" dell'indagine (ossia, per ciascuna fase di indagine, dopo 15 -quindici- giorni dalla consegna dei data-base di indagine, così come definito all'art. 8, co. 1), e per almeno le successive 6 (sei) settimane, inferiore a quello previsto dalla Società di servizi in sede di offerta tecnica, alla Società di servizi sarà applicata una penale di Euro 500 (cinquecento) in corrispondenza di ciascun giorno di inosservanza.

4. Per ciascuna intervista durante la quale, in seguito ai controlli effettuati dal Committente, il rilevatore non fornisca all'intervistato l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo la formulazione prevista oppure non richieda il consenso al trattamento dei dati, la Società di servizi si impegna a versare una penale di Euro 1.000 (mille).



5. Per ciascuno dei 5 (cinque) collettivi di laureati richiamati al precedente art. 3, co. 3, lett. a-e), se il tasso di risposta effettivo risulterà inferiore a quello previsto dalla Società di servizi in sede di offerta tecnica, alla Società di servizi sarà applicata una penale nella misura fissa di Euro 15.000 (quindicimila).

6. Per ciascun Ateneo in cui non verrà raggiunto il tasso di risposta minimo richiesto (come determinato all'art. 9, co. 1, del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale o come previsto dalla Società di servizi in sede di offerta tecnica), verrà applicata alla Società di servizi una penale nella misura fissa di Euro 2.000 (duemila).

7. Per ciascun campo non trasferito, la Società di servizi sarà tenuta a versare una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

8. Per i questionari la cui compilazione risultasse, a giudizio del Committente, di scarsa qualità alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 50 (cinquanta) per ogni errore rilevato in ciascun record, in particolare:

- nei casi di record con uno o più campi contenenti codici di risposta non corrispondenti a quelli previsti nella versione del questionario, consegnata dal Committente alla Società di servizi;
- nei casi di record con risposte a quesiti cui l'intervistato non avrebbe dovuto rispondere in ragione di una precedente domanda filtro;
- nei casi di record non contenenti risposte a quesiti cui l'intervistato avrebbe dovuto rispondere;
- nei casi di record con risposte contraddittorie a domande per le quali doveva essere previsto un controllo di coerenza;
- nei casi di record con risposte incoerenti che, anche sulla base di annotazioni trascritte dai rilevatori durante l'intervista, obblighino a rivedere una o più risposte rese dall'intervistato;
- nei casi di creazione di nuove modalità che risultano indicate da meno dell'1% (uno per cento) dei rispondenti al quesito specifico.

9. Per ogni questionario sottoposto a persona differente da quella indicata dal Committente, nonché per ogni questionario o record (da intendersi come laureato, dottore di ricerca o diplomato di master facente parte dell'universo d'indagine così come definito all'art. 3, co. 3, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno

intervistato) recante informazioni non rispondenti a quelle ottenute dall'eventuale controllo che il Committente si riserva di effettuare, la Società di servizi sarà tenuta a versare una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

10. Per ogni intervista che debba essere eliminata a causa di risposte incoerenti, anche sulla base di annotazioni trascritte dai rilevatori durante l'intervista, che rendano l'intervista stessa non più adeguata dal punto di vista qualitativo, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

11. Per ciascun caso in cui, in seguito all'eventuale controllo che il Committente si riserva di effettuare, venga contattato un nominativo precedentemente bloccato in seguito ad una segnalazione -del Committente o della Società di servizi- alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 500 (cinquecento).

12. Per ciascun caso in cui, in seguito all'eventuale controllo che il Committente si riserva di effettuare, non venga rispettato il numero massimo di contatti giornalieri previsti al precedente art. 6 co. 3, oppure un nominativo non sia mai contattato durante tutta la fase di rilevazione telefonica, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

13. Per ciascun caso in cui, in seguito all'eventuale controllo che il Committente si riserva di effettuare, non vi sia corrispondenza tra l'esito del contatto dichiarato dalla Società di servizi e l'esito verificato dal Committente, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

14. Per ciascuna risposta aperta data in corrispondenza della modalità "altro" o annotata nel campo "note" dai rilevatori durante l'intervista non ricodificata nell'opportuna modalità di risposta prevista cui poteva essere chiaramente ricondotta, anche sulla base degli schemi forniti dal Committente, la Società di servizi pagherà al Committente una penale di Euro 10 (dieci).

15. Per ciascuna risposta aperta data in corrispondenza della modalità "altro" ricodificata in una modalità di risposta errata, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 10 (dieci).

16. In ogni caso di non corrispondenza tra quanto posto in essere dalla Società di servizi in sede di esecuzione del servizio e quanto dalla stessa indicato in sede di offerta tecnica, già non previsto ai commi che precedono, alla Società di servizi

verrà applicata una penale di Euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuna inosservanza.

17. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale la Società di servizi ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano a giudizio del Committente accoglibili oppure non vi sia stata risposta da parte della Società di servizi o la risposta stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Società di servizi le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

18. Il Committente, senza bisogno di diffida o formalità di sorta, potrà applicare le penali di cui al presente articolo. L'ammontare delle medesime dovrà essere corrisposto al Committente, anticipatamente alla liquidazione della fattura riferita alla parte conclusiva di ciascuna delle fasi di indagine di pertinenza (terza tranche prevista dall'art. 13, co. 2, del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale). In carenza della corresponsione delle penali, non si procederà al pagamento della sopraindicata fattura e il Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo.

19. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale di cui al precedente art. 13. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte alla Società di servizi raggiunga il 10% (dieci per cento) di tale corrispettivo, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

20. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso la Società di servizi dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

21. La Società di servizi prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Articolo 16**

### **Garanzia definitiva e capitale sociale**

1. Ai fini della sottoscrizione del contratto e a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la Società di servizi sarà obbligata a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione può essere definita a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con la modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme a tutto quanto previsto nel Disciplinare di gara.

3. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Società di servizi, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Committente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 103, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Società di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

5. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Committente, della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta.

6. In ogni caso il garante sarà liberato solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.

7. La Società di servizi si impegna ad informare il Committente circa ogni eventuale variazione della costituzione societaria e del proprio capitale sociale. Il Committente si riserva, effettuate le opportune valutazioni, di confermare o meno la prosecuzione del rapporto contrattuale.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

## **Articolo 17**

### **Protezione del *know-how* e delle informazioni sul progetto**

1. La Società di servizi ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservato il *know-how*, il materiale preparatorio, il materiale di supporto al progetto e in generale ogni informazione concernente la rilevazione effettuata.
2. La Società di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti ed è tenuta ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché tale obbligo sia scrupolosamente osservato e fatto osservare.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società di servizi sarà tenuta al risarcimento dei danni che dovessero derivare al Committente.
4. La Società di servizi si impegna ad imporre gli obblighi di riservatezza a tutte le persone che direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

## **Articolo 18**

### **Risoluzione**

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del codice civile, il Committente, qualora rilevi che l'esecuzione delle prestazioni ritardi, per negligenza della Società di servizi, rispetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, assegna il termine di 10 (dieci) giorni entro i quali la Società di servizi deve eseguire le prestazioni medesime. Scaduto tale termine, qualora l'inadempimento permanga, il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto i seguenti casi:
  - a) violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale qualora esplicitamente previsto;

- b) qualora venga accertata, successivamente alla stipulazione del contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società di servizi nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sotteso al contratto;
- d) grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, testimoniata da ripetuti richiami scritti e dall'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15;
- e) qualora, durante l'esecuzione del contratto, venga adottato un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- g) per mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Committente, per quanto applicabile;
- h) nei casi di cui agli artt. 5, co. 5, 10, co. 7 e 11, co. 6 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- i) per violazione dell'art. 14, co. 4 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- j) per violazione dell'art. 20 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- k) per violazione dell'art. 21 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

3. La risoluzione del contratto è disposta con atto del Legale Rappresentante pro-tempore del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea che il Committente comunica alla Società di servizi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della comunicazione PEC.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15 e, laddove il Committente non si sia avvalso della facoltà di cui

all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, la rifusione a carico della Società di servizi della maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore Economico le prestazioni oggetto del servizio, alla Società di servizi verrà riconosciuta una somma pari al numero delle interviste effettuate al momento della risoluzione del contratto, detratto (se corrisposto) quanto già liquidato alla Società di servizi ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

## **Articolo 19**

### **Recesso**

1. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 20**

### **Modifica del contratto. Cessione di credito**

1. A pena di nullità, è vietato alla Società di servizi cedere il contratto di cui al presente appalto.
2. La modifica del contratto e la cessione dei crediti sono disciplinati dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 21**

### **Trattamento dei dati personali degli intervistati**

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, le cui definizioni sono qui integralmente richiamate, la Società di servizi dovrà assicurare il rispetto pieno delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, ai sensi dell'art. 28 del sopracitato Regolamento UE n. 679/2016, la medesima Società di servizi è designata dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea come responsabile del trattamento dei dati personali raccolti, elaborati e trattati per la realizzazione dell'indagine sulla condizione occupazionale, oggetto del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, così come da Allegato F.
2. Qualsiasi inadempimento, disapplicazione o violazione alle norme del presente articolo legittima la risoluzione unilaterale del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

## **Articolo 22**

### **Oneri e spese contrattuali**

1. Sono a completo ed esclusivo carico della Società di servizi tutti gli oneri e le spese inerenti il contratto che verrà stipulato tra il Committente e la Società di servizi, ivi incluse quelle di bollo, di copia e di registrazione ove dovute.

## **Articolo 23**

### **Insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia**

1. Il Committente, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, provvederà, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), a richiedere le informazioni di cui al suo art. 90, onde verificare che la Società di servizi sia in regola con la normativa antimafia e, in particolare, che a carico della stessa non sussista alcuna delle situazioni ostative previste.

## **Articolo 24**

### **Foro Competente**

1. Per tutte le questioni e le controversie relative ai rapporti tra la Società di servizi ed il Committente derivanti dal presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

## **Articolo 25**

### **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, anche in ragione della piena conoscenza delle regole di gara, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che lo stesso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.



3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà agli stessi continuando con essi a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. La Società di servizi è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori e delle inosservanze al contratto di appalto e al presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La Società di servizi è inoltre direttamente responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente dei danni derivanti a terzi per colpa imputabile ai propri dipendenti.

5. La partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta vincola la Società di servizi per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi. La partecipazione alla gara costituirà pertanto incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e impegnerà immediatamente la Società di servizi.

Bologna, 28 novembre 2022

**Per presa visione e accettazione**

**Firmato digitalmente**

**Società di servizi**

### **Sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.**

Il sottoscritto ..... quale legale rappresentante della .....  
....., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli altri atti di gara. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Condizioni del servizio), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche della Società di servizi), Articolo 10 (Controlli dell'indagine), Articolo 14 (Fatturazioni, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Penali), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 22 (Oneri e spese contrattuali) ed Articolo 24 (Foro competente).

Bologna, 28 novembre 2022

**Per presa visione e accettazione**

**Firmato digitalmente**

**Società di servizi**